



Corte I

A-4916/2017

Sentenza del 14 settembre 2017

Composizione

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Salome Zimmermann, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.

Parti

A. _____,
rappresentata da **B.** _____,
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

Imposta sul valore aggiunto. Domanda di restituzione del
termine.

Fatti:**A.**

Con decisione non datata, la Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) ha respinto il ricorso 14 aprile 2016 presentato dalla ditta A._____, con sede a X._____ – rappresentata dalla ditta B._____, entità a Y._____, con sede a Z._____ – avverso la decisione sull'obbligo di pagamento del 25 febbraio 2016 della Direzione del circondario delle dogane, Sezione Antifrode (di seguito: SA Lugano).

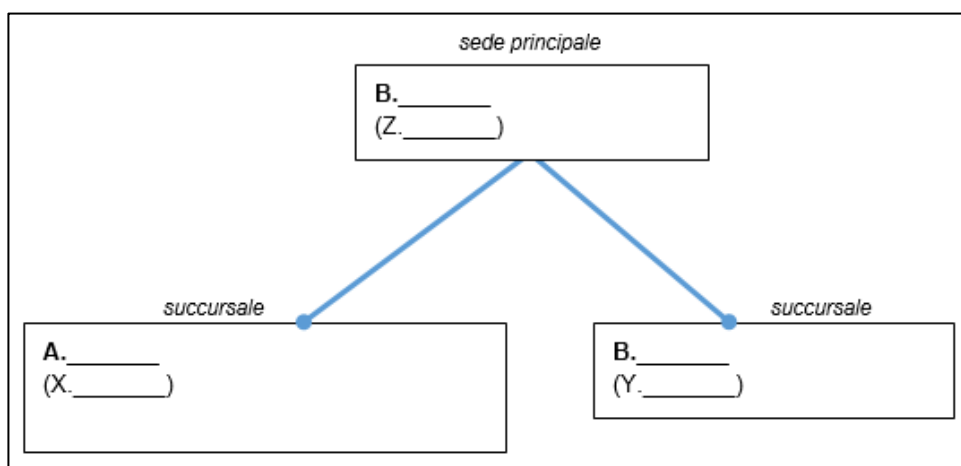
B.

Avverso la predetta decisione, la A._____, con sede a X._____ (di seguito: ricorrente) – per il tramite della sua rappresentante non meglio precisata – ha interposto ricorso 22 maggio 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone in sostanza l'annullamento.

C.

Non essendo chiara l'identità della rappresentante della ricorrente, il Tribunale amministrativo federale chiamato ad esaminare la ricevibilità del predetto ricorso nella procedura A-2912/2017, ha proceduto ad una verifica del registro di commercio e constatato quanto segue:

- la ditta A._____, con sede a X._____, è una succursale svizzera (di seguito: prima succursale) della ditta svizzera B._____, con sede principale a Z._____, sua società madre (di seguito: società madre);
- la società madre ha un'altra succursale svizzera, denominata anch'essa B._____, con sede a Y._____ (di seguito: seconda succursale).



Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ha poi appurato che il ricorso 22 maggio 2017 è stato firmato da un membro della società madre iscritto a registro di commercio (il signor D._____) e da una seconda persona

(il signor E._____) che non risulta invece iscritta a registro di commercio, quale membro di una delle tre società, sicché – in assenza di una valida procura – in ogni caso non può validamente rappresentare la ricorrente in giudizio. Su detto ricorso è poi indicato l'indirizzo della seconda succursale e non quello della società madre. In tali circostanze, il Tribunale ha dunque constatato l'assenza di chiarezza sia riguardo ai rappresentanti della ricorrente, sia riguardo all'indirizzo di notifica degli atti processuali.

D.

Con decisione incidentale 24 maggio 2017 nella causa A-2912/2017, il Tribunale ha pertanto invitato la ricorrente a regolarizzare il proprio ricorso nel termine di 5 giorni dalla notifica, e meglio: (a) ad indicare in maniera chiara e completa chi la rappresenta in giudizio – ossia la sua società madre B._____, con sede a Z._____ o la succursale B._____, con sede a Y._____ – e (b) a produrre una valida procura a favore di chi la rappresenta in giudizio o, in alternativa, a favore delle persone che hanno presentato ricorso per suo conto. Tale decisione incidentale è stata notificata alla ricorrente, alla seconda succursale e alla società madre.

E.

Con scritto 1° giugno 2017, la società madre – ossia la B._____, con sede a Z._____ – ha espressamente precisato di rappresentare la ricorrente in giudizio. La stessa ha altresì prodotto la procura a favore del signor E._____, abilitato ad agire in giudizio in suo nome. Detto scritto è stato firmato da due persone abilitate a rappresentare la società madre e porta chiaramente l'indirizzo della società madre, ossia « (...), Z._____ ».

F.

Con decisione incidentale 21 giugno 2017 nella causa A-2912/2017, lo scrivente Tribunale ha dunque invitato la ricorrente – rappresentata dalla sua società madre, con sede a Z._____ – a versare entro e non oltre il 12 luglio 2017 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di 7'000 franchi, con la comminatoria che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a suo carico.

G.

Il suddetto anticipo spese non è tuttavia stato versato entro il termine impartito, bensì solo tardivamente in data 18 luglio 2017.

H.

Con sentenza 24 luglio 2017 nella causa A-2912/2017, visto l'avvenuto pagamento tardivo dell'anticipo spese, lo scrivente Tribunale ha poi dichiarato come inammissibile il ricorso 22 maggio 2017 e posto a carico della ricorrente le spese processuali pari a 500 franchi.

I.

Avverso la predetta sentenza, la ricorrente – per il tramite della seconda succursale, con sede a Y._____ – ha presentato ricorso 23 agosto 2017 dinanzi al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e chiedendo l'emanazione di una nuova decisione sull'ammissibilità del ricorso 22 maggio 2017. In sostanza, essa ha fatto valere che a causa di una notifica difettosa della decisione incidentale 21 giugno 2017 nella causa A-2912/2017 – notificata erroneamente alla sede della società madre a Z._____ anziché alla sede della seconda succursale a Y._____ – imputabile allo stesso Tribunale amministrativo federale, la stessa non sarebbe stata in grado né di provvedere al pagamento dell'anticipo spese richiesto nel termine impartito, né di chiedere una proroga del predetto termine ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 PA.

J.

Con sentenza 2C_707/2017 del 25 agosto 2017, considerando il ricorso 23 agosto 2017 come una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA, il Tribunale federale lo ha dichiarato inammissibile, ritenendosi incompetente per la sua evasione. L'Alta Corte ha infatti sancito che detta domanda andava innanzitutto formulata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale in caso di diniego di quanto richiesto. Esso ha dunque trasmesso per competenza l'incarto al Tribunale amministrativo federale, affinché lo stesso statuisca sulla predetta domanda di restituzione del termine.

K.

In tali circostanze, conformemente alla sentenza del Tribunale federale 2C_707/2017 del 25 agosto 2017, lo scrivente Tribunale ha aperto un nuovo incarto A-4916/2017 per l'evasione della predetta domanda di restituzione del termine formulata nell'incarto A-2912/2017.

L.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Competente a trattare una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA – qui applicabile in virtù del rinvio dell'art. 37 LTAF – è quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1.1 con rinvii; C-8445/2015 del 9 marzo 2016 consid. 10.2 con rinvii; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2^a ed. 2016, [di seguito: Praxiskommentar VwVG] n. 6 ad art. 24 PA). Allorquando una parte intende postulare la restituzione del termine a seguito di una sentenza di non entrata nel merito pronunciata dal Tribunale amministrativo federale, la stessa deve inoltrarla dinanzi a detta autorità (cfr. EGLI, Praxiskommentar VwVG, n. 6 ad art. 24 PA). Giusta l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è poi retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti.

In concreto, con sentenza 2C_707/2017 del 25 agosto 2017, il Tribunale federale ha sancito che il ricorso 23 agosto 2017 presentato dalla ricorrente avverso la sentenza d'inammissibilità del 24 luglio 2017 dello scrivente Tribunale nella procedura A-2912/2017 andava qualificato di domanda di restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo spese di 7'000 franchi ordinato da quest'ultimo con decisione incidentale 21 giugno 2017. Per tale motivo, il Tribunale federale ha trasmesso detta domanda di restituzione del termine allo scrivente Tribunale, invitandolo a statuire al riguardo. Lo stesso risulta pertanto inequivocabilmente competente per statuire in merito alla predetta domanda, nell'ambito della procedura A-4916/2017.

1.2 La ricorrente essendo la destinataria della sentenza d'inammissibilità del 24 luglio 2017 pronunciata dallo scrivente Tribunale a seguito del pagamento tardivo dell'anticipo spese di 7'000 franchi nella procedura A-2912/2017, ha indubbiamente un interesse concreto e degno di protezione a che le venga concessa la restituzione del termine. Essa risulta pertanto legittimata a presentare la predetta domanda di restituzione del termine, sicché il Tribunale entrerà nel merito al riguardo (cfr. art. 48 PA; sentenza del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1.2).

2.

2.1 Giusta l'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impe-

dito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso.

Le tre condizioni menzionate all'art. 24 cpv. 1 PA – ossia l'impedimento non colpevole (condizione materiale), la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso (condizioni formali) – sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva (cfr. sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2; C-8445/2015 del 9 marzo 2016 consid. 10.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 587 segg.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. 2.140 segg.; EGLI, *Praxiskommentar VwVG*, n. 4 segg. ad art. 24 PA).

2.2 L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata, rispettivamente al suo rappresentante, e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2; A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.6 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.140 con rinvii). In altri termini, la persona interessata deve dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (cfr. sentenza del TF 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 2.1). Più nel dettaglio, la giurisprudenza considera quale impedimento ad agire unicamente gli impedimenti di natura oggettiva che rendano praticamente impossibile l'osservanza del termine da parte del diretto interessato, quali le catastrofi naturali, il servizio militare o gravi malattie, ma anche di natura soggettiva, quali quelli di un intralcio o di errore senza colpa. La restituzione deve essere tuttavia accordata solo se l'assenza di colpa è evidente (cfr. sentenze del TF 2C_535/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 2.1; 2C_1096/2013 del 19 luglio 2014 consid. 4.1 con rinvii; DTF 114 Ib 67 consid. 2 seg.; 112 V 255 consid. 2a; 108 V 109 consid. 2c; [tra le tante] sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2 con rinvii; C-8445/2015 del 9 marzo 2016 consid. 10.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 587 segg.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.140 con rinvii; EGLI, *Praxiskommentar VwVG*, n. 13 e 20 segg. ad art. 24 PA).

2.3 L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano per contro dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante]

sentenze del TAF A-3159/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2; A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.6 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.143 con rinvii; EGLI, Praxiskommentar VwVG, n. 13 e 29 segg. ad art. 24 PA).

3.

3.1 Nel caso in disamina, dal punto di vista formale, la ricorrente ha provveduto ad effettuare il pagamento in data 18 luglio 2017 e a depositare la propria domanda di restituzione del termine motivata dinanzi al Tribunale federale in data 23 agosto 2017. Detta domanda indirizzata erroneamente al Tribunale federale, è poi stata da quest'ultimo trasmessa allo scrivente Tribunale per competenza, con sentenza 2C_707/2017 del 25 agosto 2017. Tenuto conto della presunta cessazione dell'impedimento in data 3 luglio 2017 – data alla quale la ricorrente indica di avere effettivamente avuto conoscenza della decisione incidentale 21 giugno 2017 (cfr. ricorso 23 agosto 2017, pag. 2) – e delle ferie giudiziarie, a priori, la ricorrente risulta avere rispettato il termine di 30 giorni (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio). Dal punto di vista formale, la domanda di restituzione del termine della ricorrente risulta dunque qui ricevibile ai sensi dell'art. 24 PA.

3.2 Dal punto di vista materiale, la ricorrente motiva la sua domanda di restituzione del termine sostenendo che, a causa di una notifica irregolare della decisione incidentale 21 giugno 2017 nella causa A-2912/2017, la stessa non sarebbe stata in grado di dar tempestivamente seguito alla richiesta di anticipo delle spese procedurali di 7'000 franchi avanzata dallo scrivente Tribunale, né di richiedere la proroga del termine impartito ex art. 22 cpv. 2 PA. Detta decisione incidentale sarebbe infatti erroneamente stata trasmessa dal Tribunale ad un indirizzo diverso da quello indicato nel suo ricorso e nei documenti da lei prodotti con scritto 1° giugno 2017: anziché notificare la suddetta decisione incidentale all'indirizzo della seconda succursale di Y._____, intestandola personalmente ai signori E._____ e D._____ – responsabili dell'incarto, che hanno sottoscritto il ricorso – il Tribunale l'avrebbe trasmessa a torto alla società madre, non a conoscenza della presente procedura. A suo avviso, lo scrivente Tribunale avrebbe disposto di tutte le informazioni necessarie per notificare la decisione incidentale all'indirizzo corretto. A causa di detto errore, la decisione incidentale non sarebbe stata notificata direttamente alle persone responsabili dell'incarto, bensì unicamente in maniera indiretta il 3 luglio 2017 dopo aver girato di ufficio in ufficio, sicché la ricorrente avrebbe disposto di soli 8 giorni per procedere al pagamento dell'anticipo spese. Il fatto inoltre che detta decisione incidentale sia stata redatta in italiano, avrebbe reso difficile la sua evasione dalla sede principale ubicata

in svizzera francese. Poiché la ricorrente necessitava poi di almeno due settimane lavorative – per ragioni di organizzazione interna – per poter aprire un conto in vista del pagamento dell'anticipo spese, la stessa, disponendo di soli 8 giorni residui, si sarebbe ritrovata impossibilitata dall'effettuare il versamento nel termine impartitogli, a suo avviso non congruo alle circostanze. Per tale motivo essa sarebbe riuscita a versare l'anticipo spese soltanto in data 18 luglio 2017.

In concreto, si tratta dunque di verificare se sussiste effettivamente una notificazione difettosa imputabile al Tribunale e se detta circostanza possa materialmente costituire un motivo oggettivo scusabile giustificante la restituzione del termine per procedere al pagamento dell'anticipo spese ai sensi dell'art. 24 PA.

3.2.1 Perché una decisione possa essere opposta alle parti, la stessa dev'essere stata notificata regolarmente ai suoi destinatari. Giusta l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può infatti cagionare alle parti alcun pregiudizio. Per questo motivo, la mancata notifica alle parti della decisione può comportarne l'annullamento o, nei casi più gravi, persino la nullità (cfr. sentenza del TAF A-5508/2015 del 10 maggio 2017 consid. 2.3.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7^a ed. 2016, n. 1066, n. 1119 segg.; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, Praxiskommentar VwVG, n. 3 e 9 segg. ad art. 38 PA). La giurisprudenza non sanziona tuttavia necessariamente con la nullità un vizio di notificazione. Le parti sono infatti sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il scopo malgrado la sua irregolarità (cfr. DTF 132 I 249 consid. 6; 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 2.2). Occorre esaminare nelle circostanze del caso concreto se la parte interessata ha realmente subito un pregiudizio. Per tale valutazione ci si deve attenere ai principi della buona fede che limitano la possibilità di invocare un vizio di forma (cfr. DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 2.2).

3.2.2 Come già anticipato in ingresso, dall'esame del ricorso 22 maggio 2017 nella causa A-2912/2017 il Tribunale ha potuto appurare che non vi era chiarezza in merito all'identità del rappresentante della ricorrente e neppure in merito all'indirizzo determinante per la notifica degli atti processuali. Per questo motivo, il Tribunale ha proceduto ad un controllo del registro commercio e appurato quanto segue:

- (1) la ricorrente, con sede a X._____, è una succursale svizzera (prima succursale) della società madre denominata B._____, con sede principale a Z._____ (società madre);
- (2) detta società madre dispone di una seconda succursale denominata anch'essa B._____, con sede a Y._____ (seconda succursale).

Visto quanto precede, il Tribunale ha poi constatato che il ricorso 22 maggio 2017 nella causa A-2912/2017 è stato firmato da un membro della società madre iscritto a registro di commercio (il signor D._____) e da una seconda persona (il signor E._____) che non risulta invece iscritta a registro di commercio, quale membro di una delle tre società, sicché – in assenza di una valida procura – non è abilitato a rappresentare la ricorrente in giudizio. Su detto ricorso è inoltre indicato l'indirizzo della seconda succursale e non quello della società madre.

In tali circostanze, con decisione incidentale 24 maggio 2017 nella causa A-2912/2017, il Tribunale ha pertanto invitato la ricorrente a regolarizzare il proprio ricorso nel termine di 5 giorni dalla notifica, e meglio: (a) ad indicare in maniera chiara e completa chi la rappresenta in giudizio – ossia la sua società madre B._____, con sede a Z._____ o la succursale B._____, con sede a Y._____ – e (b) a produrre una valida procura a favore di chi la rappresenta in giudizio o, in alternativa, a favore delle persone che hanno presentato ricorso per suo conto. Tale decisione incidentale è stata espressamente notificata alla ricorrente, alla seconda succursale e alla società madre.

3.2.3 Con scritto 1° giugno 2017, solo la società madre ha dato seguito alla richiesta del Tribunale e espressamente precisato di rappresentare la ricorrente in giudizio. La stessa ha altresì prodotto una valida procura a favore del signor E._____. Su detto scritto era chiaramente indicato l'indirizzo della società madre, ossia (...), Z._____. Dall'esame del predetto documento, risulta chiaramente che la società madre non ha minimamente espresso alcuna preferenza per quanto concerne la notifica degli atti processuali, segnatamente che gli stessi andavano trasmessi direttamente alla sede della sua succursale a Y._____ e/o alle persone fisiche che hanno sottoscritto il ricorso 22 maggio 2017 nella causa A-2912/2017.

3.2.4 Tenuto conto del predetto scritto 1° giugno 2017, nella misura in cui solo la società madre (rispettivamente la sede principale) può validamente rappresentare in giudizio la propria succursale – quest'ultima essendo

priva di esistenza giuridica propria e della capacità di essere parte (cfr. sentenze del TF 4A_473/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.2; 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2; DTF 120 III 11 consid. 1a; sentenze del TAF A-3574/2013 del 18 novembre 2014 consid. 1.3.1 con rinvii; A-6381/2012 del 3 giugno 2014 consid. 1.2 con rinvii; A-2015/2009 del 16 febbraio 2012 consid. 1.3; A-1521/2006 del 5 giugno 2007 consid. 2.1) – lo scrivente Tribunale ha dunque notificato la decisione incidentale 21 giugno 2017 relativa alla richiesta d'anticipo spese di 7'000 franchi nella causa A-2912/2017, fissando un termine per il pagamento scadente il 12 luglio 2017, direttamente alla società madre, sua rappresentante legale.

3.2.5 Da quanto precede non è ravvisabile alcuna notificazione difettosa imputabile al Tribunale statuyente, nella misura in cui quest'ultimo non ha fatto che attenersi a quanto indicato dalla rappresentante della ricorrente con scritto 1° giugno 2017 nella causa A-2912/2017. In assenza di una richiesta esplicita della ricorrente e della sua rappresentante in merito alla notifica degli atti ad un altro indirizzo che quello della società madre, si deve dunque partire dal presupposto che non vi è stata alcuna notificazione difettosa (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio). Di riflesso, non è ravvisabile alcun motivo oggettivo giustificante la concessione della restituzione del termine per effettuare il pagamento dell'anticipo spese ai sensi dell'art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio).

3.2.6 Anche ad avere dubbi, i problemi di ordine organizzativo all'interno del gruppo societario costituito dalla società madre e le sue due succursali, rispettivamente le asserite difficoltà linguistiche nel comprendere un atto in italiano – soprattutto se si considera che l'intera procedura si è svolta in lingua italiana, senza che la ricorrente abbia mai sollevato alcuna censura al riguardo –, non costituiscono di certo un motivo scusabile ai sensi dell'art. 24 PA (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). Al riguardo va peraltro precisato come la prima decisione incidentale 24 maggio 2017 nella causa A-2912/2017 del Tribunale sia stata volutamente notificata alla società madre, alla ricorrente e alla seconda succursale, proprio per permettere loro di precisare in maniera chiara l'identità della rappresentante della ricorrente. Ora, in tale evenienza, appare dunque poco probabile che la società madre – che peraltro è stata l'unica a dare seguito alla richiesta di precisazione in merito alla rappresentante della ricorrente, con scritto 1° giugno 2017 – non fosse al corrente della procedura A-2912/2017. Di riflesso, non si vede come la società madre non potesse essere al corrente della predetta procedura, al momento della notifica della seconda decisione incidentale 21 giugno 2017 relativa all'anticipo spese.

3.3 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, la domanda di restituzione del termine formulata dalla ricorrente con scritto 23 agosto 2017 nella causa A-2912/2017 va dunque qui respinta integralmente.

4.

Tenuto conto dell'esito della presente procedura A-4916/2017, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, qui parte integralmente soccombente. Tenuto conto degli atti dell'incarto, in concreto le spese processuali sono fissate a 500 franchi (cfr. art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò indicato, vanno altresì confermate le spese processuali di 500 franchi fissate nella procedura A-2912/2017 e poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, le spese processuali di 500 franchi per la procedura A-4916/2017 e le spese processuali di 500 franchi per la precedente procedura A-2912/2017 – per un totale di 1'000 franchi – verranno detratte dall'anticipo spese di 7'000 franchi versato tardivamente dalla ricorrente. L'importo residuo di 6'000 franchi le verrà restituito, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La domanda di restituzione del termine formulata dalla ricorrente con scritto 23 agosto 2017 nella causa A-2912/2017 è respinta.

2.

Le spese processuali di 500 franchi per la presente procedura A-4916/2017 sono poste a carico della ricorrente. Le spese processuali di 500 franchi fissate nella procedura A-2912/2017 e poste a carico della ricorrente sono qui confermate. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detti importi verranno detratti dall'anticipo spese di 7'000 franchi versato tardivamente dalla ricorrente. L'importo residuo di 6'000 franchi le verrà restituito, previa sua indicazione delle sue coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- B._____, (...), Z._____ (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Michael Beusch

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: